



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 142	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE COEFFICIENTI ANNO 2024.
Data 28/11/2023	

L'anno 2023, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 13:15, nella sala delle adunanze presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Ranalli Leonardo, la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Lino Massimi .

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
RANALLI LEONARDO	SINDACO	Presente
CAVALLARI ALESSANDRO	Assessore	Presente
CESARINI CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
ANGELETTI MARIA GRAZIA	Assessore	Presente
SEQUINO VERONICA	Assessore	Assente

Presenti: 4 Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che l'articolo 1, commi da 816 a 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l'istituzione da parte dei comuni, a decorrere dall'anno 2021:

1. del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in sostituzione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto su pubbliche affissioni (ICP), del Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, del Canone di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e che di qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
2. del "Canone di concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Preso atto delle disposizioni di cui ai commi da 816 a 847, dell'articolo 1 della legge n.160/2019 disciplinanti la nuova forma di prelievo;

Visti i commi 826, 827, 831, 841, 842 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 che disciplinano la tariffa standard annua per classificazione dei comuni relativa all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari che protragga per l'intero anno solare, la tariffa standard giornaliera per classificazione dei comuni relativa rispettivamente all'occupazione ed alla diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture per la classificazione dei comuni, la tariffa di base annuale per le occupazioni delle aree destinate a mercati che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni delle aree destinate a mercati che si protraggono per un periodo inferiore all'anno;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 826 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che "La tariffa standard annua, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare per i comuni fino a 10.000 abitanti è pari ad euro 30,00";

Visto e richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 01 marzo 2021, e successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 29 comma 3 del vigente Regolamento, secondo cui, "la valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale";

Tenuto conto dell'aumento della base imponibile, limitatamente alla fattispecie delle occupazioni di cui all'art. 46 del Regolamento;

Ritenuto di proporre l'approvazione dei coefficienti e delle tariffe del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 01 gennaio 2024, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;

Considerato che le previgenti disposizioni continueranno ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta antecedenti anche ai fini dell'attività accertativa dall'ufficio competente;

Considerato che, trattandosi di manovre finanziarie e tributarie locali, affinché abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026;

Dato atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei

confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 48, e 49 comma 2;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto l'allegato contenente le tariffe per l'anno 2024;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i coefficienti da applicare alle tariffe ordinarie del canone unico patrimoniale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-846, riportati nell'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, con decorrenza dal 01 Gennaio 2024;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dalla approvazione consiliare del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Ranalli Leonardo
(ATTO FIRMATO DIGITALMENTE)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lino Massimi
(ATTO FIRMATO DIGITALMENTE)